

PROTOCOLLO DI INTESA
Valorizzazione del patrimonio archeologico nel territorio di San Paolo di Civitate (FG)

TRA

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA**

con sede legale e operativa in Via Alberto Valentini Alvarez, 8 (FG), CAP 71211, sabap-fg@pec.cultura.gov.it, Codice Fiscale 80013150737, rappresentata dalla Soprintendente Arch. Anita Guarnieri, domiciliata per il presente atto presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, qui di seguito denominata “Soprintendenza”

E

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

con sede in San Paolo di Civitate (FG) alla P.zza Padre Pio, 1 - C.F.: 84002090714 - rappresentato dal Sindaco *pro tempore* dott. Costantino RUBINO, domiciliato per il presente atto presso la sede del Comune di San Paolo di Civitate, qui di seguito denominato “Comune”,

VISTI

- Il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii, il quale:

- all’art. 6 definisce la funzione di “valorizzazione” dei beni culturali, identificandola nell’attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione, precisando che essa “è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze”;

- all’art. 112, rubricato "Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica", prevede, al comma 9, che “Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

- all'art. 119 rubricato "Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale" prevede, al comma 1, che "Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le Regioni e gli altri Enti Pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione";

- La l. n. 241/1990 e in particolare l'art. 15 secondo cui "le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", il quale all'art. 41, stabilisce che le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale; all'art. 16 comma 1 stabilisce che la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio con riferimento alle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e al comma 2 lettera q) stabilisce che la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio culturale;

PREMESSO

- che alla Soprintendenza compete un'articolata attività di tutela che include la conoscenza del patrimonio archeologico, architettonico, storico, artistico, etnoantropologico e paesaggistico, la verifica e la dichiarazione del suo interesse, le attività di manutenzione e restauro, l'autorizzazione e il controllo sugli interventi di qualsiasi tipo su beni tutelati, la promozione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;
- che la sperimentazione di percorsi collaborativi e di strumenti di programmazione strategica innovativi può contribuire a migliorare lo svolgimento dei compiti di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- che il comprensorio archeologico di San Paolo di Civitate, costituito in particolare dall'insediamento pluristratificato di *Tiati-Teanum Apulum*-Civitate, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, risulta estremamente ricco di evidenze ed è considerato "a rischio" sia per la frequente attività clandestina sul territorio sia per le condizioni meteorologiche avverse che spesso influiscono pesantemente sulla messa in luce e conservazione dei beni di interesse archeologico conservati in subsidenza;
- che è volontà della Soprintendenza e del Comune lavorare in maniera congiunta per una maggiore conoscenza, tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico nel territorio di San Paolo di Civitate attraverso interventi mirati;
- che la Soprintendenza e il Comune hanno già operato in attività volte alla conoscenza, tutela e valorizzazione del ricco patrimonio culturale anche in situazioni emergenziali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo dell'intesa

Il Comune e la Soprintendenza riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per la presentazione e realizzazione di attività di comune interesse riguardanti la ricerca, lo studio, la diffusione, la tutela, la conservazione, valorizzazione e la promozione del patrimonio archeologico, storico, artistico, monumentale, etnoantropologico e paesaggistico del territorio di San Paolo di Civitate;

Pertanto, i due Enti hanno manifestato la volontà di mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità necessarie per lo svolgimento di tutte le attività culturali di comune interesse.

Art. 2 – Obiettivi

Il presente protocollo è pertanto finalizzato a:

1. sviluppare, nelle forme che si converranno nei casi specifici, progetti di tutela, valorizzazione e ricerca nell'ambito dei beni culturali, anche con riferimento al recupero d'emergenza di contesti archeologici funerari a rischio, nonché studi specifici ai fini della divulgazione e promozione di iniziative culturali, comunicando i risultati al pubblico locale e alla comunità scientifica su più ampia scala;
2. organizzare laboratori congiunti di progettazione partecipata;
3. collaborare alla conservazione e alla pubblica fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio di San Paolo di Civitate, attraverso progetti mirati per i quali la Soprintendenza si impegna a fornire il proprio supporto tecnico scientifico, anche a seguito dello studio del materiale conservato nei rispettivi depositi;
4. progettare e realizzare piani condivisi di promozione e comunicazione delle conoscenze storiche e territoriali locali;
5. collaborare al fine di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico, nonché a mettere a disposizione conoscenze, competenze e risorse umane e strumentali di cui dispone, necessarie al compimento delle attività congiunte.

Art. 3 – Utilizzo dei dati

Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali i dati connessi al lavoro oggetto della presente Convenzione verranno condivisi e potranno essere utilizzati per pubblicazioni scientifiche o divulgative previo reciproco accordo tra le parti.

Art. 4 – Durata dell'intesa

Il presente accordo ha durata quinquennale, prorogabile previo accordo tra le parti.

Art. 5 – Spese di bollo e registrazione

Le spese di bollo e registrazione del presente atto sono a carico del richiedente.
Il Foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Foggia.

Letto e sottoscritto

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani
e Foggia
La Soprintendente
Arch. Anita GUARNIERI

Per il Comune di
San Paolo di Civitate
Il Sindaco
Dott. Costantino RUBINO

